

opinarono diversamente, ed il doge non volendo piegarsi all'intimazione continuò a parlare; gli Avogadori il dichiararono allora *intromesso*, e gl'intimarono nuovamente di sedere sotto pena di lire mille, minacciando perfino di chiamarlo innanzi a formale consiglio. Invano; egli persisteva, e così continuavano ancora i dispareri il 7 ottobre 1410, quando il doge presentò querela dichiarando che relativamente alla pena che gli era stata decretata, era obbligo degli Avogadori o di annullarla o di citarlo innanzi al tribunale. La cosa era grave e poteva condurre a funeste conseguenze, laonde dopo molte discussioni e consultazioni, fu steso un atto dal notaio dell'Avogaria pel quale in nome degli avogadori Rossi Marin, Gio. Moro e Paolo Zane si dichiarava non aver il doge mancato alla sua Promissione dacchè non era intenzione degli Avogadori di mettere alcuno in istato di accusa (1), nel qual caso è interdetto al doge di parlare, ma solo volevano proporre contro l'abolizione d'un partito già preso; con che restava annullata la pena già pronunziata contro il doge. E così ebbe termine questa spiacevole faccenda.

Ma nuove disposizioni furono prese a limitare vieppiù il potere dei dogi futuri; agli Avogadori fu data facoltà di placitare, cioè portar accusa contro di essi anche essendo due soli d'accordo; non potesse il doge convocare i consigli, senza il concorso dei suoi consiglieri; non si vedesse il suo stemma dipinto o scolpito fuori del ducale palazzo. E facevasegli obbligo di dar pubblica udienza coi suoi consiglieri tutt' i giorni, eccetto le feste; di chiamare ogni mese tutt' i giudici di palazzo alla sua presenza e ammonirli

(1) *Che secondo il mio parere era lecito a m. lo doxe de aringar contro la parte che nui mettevamo al maggior Consejo perchè in lo detto Consejo noi non placitavamo nè volevimo procedere contro alcuno.... Ibid.*